

*Decreto legislativo n. 5/2010: innovazione del Codice delle pari opportunità .*

Il 20 febbraio è entrato in vigore il D.Lvo 5 /2010 ( recante norme su "Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"). Tale decreto è stato promulgato in ossequio alla direttiva 2006/54 della Commissione Europea e innova in parte il Codice delle pari opportunità (DLvo 198/06).

Il Decreto, pubblicato in GURI n° 29 del 5 febbraio, conferma il divieto della penalizzazione delle donne nei luoghi di lavoro ed obbliga tutti i datori a corrispondere salari e stipendi uguali ad uomini e donne , ovviamente in relazione alle identiche mansioni e responsabilità.

Lo stesso decreto appronta un impianto sanzionatorio per chi non rispetta tale il divieto.

Il decreto chiarisce che per discriminazione si intende qualsiasi trattamento meno favorevole relativamente allo stato di gravidanza, di maternità o paternità.

Pertanto vieta ogni discriminazione sia nei rapporti di lavoro subordinato che in quelli di lavoro autonomo.

Viene proibita ogni discriminazione negli iter selettivi e di assunzione ed ogni ostacolo nei percorsi di carriera .

Viene tutelata sia la maternità che la paternità anche in caso di adozioni nazionali ed internazionali e di affidamento anche relativamente alle fasi precedenti l'adozione. Il decreto legislativo conseguentemente introduce il divieto di licenziamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nell'ipotesi di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore da adottare .

Relativamente alle retribuzioni si rafforza , come anticipato in premessa , il divieto di ogni discriminazione relativa alle retribuzioni. Pertanto è sancito l'obbligo di garantire la parità di condizioni e di retribuzione per lo stesso lavoro con divieto di ogni discriminazione.

*Per il datore di lavoro che ponga in essere atti e fatti discriminatori viene prevista un'ammenda fino a 50.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.*

Inoltre è vietata qualsiasi forma di discriminazione nelle forme pensionistiche collettive e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.

In materia di pensione di vecchiaia il decreto conferma il diritto alle lavoratrici di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini. Non ha più alcun valore l'obbligo di fornire comunicazione al datore di lavoro della volontà di proseguire l'attività lavorativa con un anticipo di almeno tre mesi in vista della maturazione del diritto alla pensione.

Si parifica in tal modo il diritto di proseguire l'attività lavorativa fino ai 65 anni.

I contratti collettivi hanno la possibilità di inserire norme di condotta per contrastare le discriminazioni tra i due sessi e per prevenire forme di discriminazione sessuale.

Il decreto legislativo prevede inoltre un aumento delle sanzioni amministrative che passano da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.500 euro.

Michele Regina